

2010, cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la bozza delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine, documento n. DO/IN/QIV/0000 Rev. 0.0, trasmessa dal Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. a questa Direzione generale con lettera del 31 maggio 2007, prot. AD/P2007000077;

Visti gli esiti della consultazione effettuata da questa amministrazione con le associazioni di categoria interessate, svoltesi sulla base del documento trasmesso dal Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A., in data 31 maggio 2007;

Vista la conseguente revisione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine, documento n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, trasmesso dal Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. a questa Direzione generale con lettera del 12 ottobre 2007, prot. AD/P2007000197;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine

1. Sono approvate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 febbraio 2007,

n. 20, le procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, come definite ed adottate dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. attraverso il documento n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, riportato in allegato.

Art. 2.

Validità delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le procedure tecniche di cui all'art. 1, sono applicabili nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Pubblicazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente alle procedure tecniche allegate, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2007

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina: 1 di 24

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
 D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
 DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO
 RENDIMENTO**
Edizione n°1

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:2 di 24

1	OGGETTO	3
2	GARANZIA D'ORIGINE PER LA PRODUZIONE ELETTRICA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE	6
2.1	CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO PER LA RICHIESTA DELLA GO _C	6
2.2	CONTENUTO DELLA GARANZIA D'ORIGINE	7
3	RICHIESTA DELLA GO_C DELL'ELETTRICITÀ PRODOTTA IN COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	8
3.1	MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DELLA GO _C	8
4	MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ELETTRICITÀ DA COGENERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA GO_C ..	10
5	ESITO DELLA RICHIESTA DELLA GO_C DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE	12
6	DICHIARAZIONI E RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI	13
7	VERIFICHE TECNICHE MEDIANTE SOPRALLUOGHI	13
8	ALLEGATI	14
	RIFERIMENTI NORMATIVI	24

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:3 di 24

1 OGGETTO

Premesso che:

- nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 42 del 19 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni, sono definite sezioni di Cogenerazione, relativamente ad un determinato anno di produzione, quelle che soddisfano, per lo stesso anno, le due condizioni relative rispettivamente all'Indice di Risparmio Energetico (IRE) ed al Limite Termico (LT, incidenza dell'energia termica sul totale dell'energia prodotta);
- la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo ha definito Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche CAR) quella che realizza un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e calore e la produzione mediante unità di piccola cogenerazione (< 1 MW_e) e di micro-cogenerazione (< 50 kW_e);
- il Decreto Legislativo n. 20 dell'8 febbraio 2007 che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione ha assegnato al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (di seguito GSE) il compito di rilasciare la Garanzia di Origine (di seguito denominata anche GO_C) dell'elettricità prodotta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento;
- dal disposto del medesimo Decreto risulta che, fino al 31 dicembre 2010, le condizioni per il riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento coincidono con quelle definite dalla summenzionata¹ Deliberazione AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni, per la Cogenerazione;

il presente documento ha l'obiettivo di fornire una guida tecnica ed operativa per poter richiedere al GSE il rilascio della GO_C per l'energia elettrica prodotta da impianti funzionanti in cogenerazione.

La procedura comprende 3 Allegati - fac simile di richiesta di rilascio della GO_C (Allegato A2) e le relative tabelle (Allegati B1 e B2) – scaricabili anche in formato elettronico dal sito www.gsel.it.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, per il rilascio della Garanzia di Origine, il GSE predisporrà un apposito Sistema Informativo ad accesso controllato che consentirà ai Produttori di effettuare le richieste via portale Web. E' stato previsto che tale Sistema Informativo in futuro potrà essere collegato con il sistema informativo gestito

¹ Successivamente a tale data varranno le condizioni stabilite in sede comunitaria, così come recepite dalla normativa nazionale.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:4 di 24

dall'Association of Issuing Bodies (AIB)² per lo scambio delle Garanzie d'Origine in ambito europeo, tramite apposito HUB.

Di seguito, per facilitare la comprensione della procedura, si riportano in corsivo gli articoli di riferimento del citato Decreto Legislativo n. 20/07 che ha previsto il rilascio della Garanzia di Origine all'elettricità prodotta da unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento, introdotta dalla Direttiva 2004/8/CE:

“Articolo 4: Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

1. *L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.*

2. *Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.*

3. *La garanzia di origine può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.*

4. *La garanzia di origine specifica:*

- a) *l'ubicazione dell'impianto;*
- b) *la tecnologia utilizzata;*
- c) *il combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;*
- d) *la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;*
- e) *la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;*
- f) *il potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;*
- g) *l'uso del calore generato insieme all'elettricità;*
- h) *il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III.*

5. *La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del presente decreto.*

6. *Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine.*

² L'Association of Issuing Bodies è un'associazione internazionale di carattere volontario per il riconoscimento e lo scambio dei certificati previsti dal Renewable Energy Certificate System (RECS). In tutti i paesi aderenti al sistema RECS è prevista la sottoscrizione di un accordo tra l'Issuing Body e gli operatori di mercato per disciplinare diritti ed obblighi delle parti derivanti dalla registrazione degli impianti di produzione nonché dal rilascio e dallo scambio dei certificati associati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il GSE, per svolgere questa attività, mette a disposizione di produttori e dei traders un sistema informatico di gestione su cui sono caricate tutte le informazioni necessarie.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:5 di 24

7. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.

9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/8/CE è riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e sempreché provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorità del Paese estero da cui l'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.”

“Articolo 2: Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
- b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unità che può operare in cogenerazione;
- c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;
- d) unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MW_e;
- e) unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW_e;
- f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
- g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
- h) elettricità da cogenerazione: l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
- i) elettricità di riserva: l'elettricità fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
- l) elettricità di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricità dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:6 di 24

m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricità, di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;

n) rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;

o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;

p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione e' destinato a sostituire;

q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unità specifica.

2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni."

2 GARANZIA D'ORIGINE PER LA PRODUZIONE ELETTRICA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE

2.1 Classificazione degli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento per la richiesta della GO_c

Ai sensi dell'allegato I del D. Lgs. n. 20 dell'8 febbraio 2007 le tipologie di unità di cogenerazione sono:

"...

- a) *Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore.*
- b) *Turbina a vapore a contropressione.*
- c) *Turbina di condensazione a estrazione di vapore.*
- d) *Turbina a gas con recupero di calore.*
- e) *Motore a combustione interna.*
- f) *Microturbine.*
- g) *Motori Stirling.*
- h) *Pile a combustibile.*
- i) *Motori a vapore.*
- l) *Cicli Rankine a fluido organico.*
- m) *Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientra nelle definizioni di cui all'art. 2, lettera a)..." del D.Lgs. n. 20 del 2007.*

 GSE Gestore Servizi Elettrici	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:7 di 24

2.2 Contenuto della Garanzia d'Origine

Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 20 dell'8 febbraio 2007, la Garanzia di Origine "...può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua prodotta da Cogenerazione ad Alto Rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale".

"La garanzia di origine specifica:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) la tecnologia utilizzata;
- c) il combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
- d) la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
- e) la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II," al D. Lgs. n. 20/2007 "che la garanzia di origine rappresenta;
- f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
- g) l'uso del calore generato insieme all'elettricità;
- h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III" del D. Lgs n. 20/2007.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:8 di 24

3 RICHIESTA DELLA GO_C DELL'ELETTRICITÀ PRODOTTA IN COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

I Produttori possono richiedere al GSE il rilascio della GO_C per l'elettricità prodotta in condizioni di cogenerazione. Il rilascio della GO_C avviene a consuntivo a valere per l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta. Di seguito sono descritte le modalità e la documentazione necessarie per la richiesta della GO_C.

3.1 Modalità e documentazione per la richiesta della GO_C

La richiesta di GO_C deve essere presentata entro il 31 marzo³ di ogni anno, per il rilascio della garanzia relativo all'elettricità prodotta dalle sezioni in cogenerazione nell'anno precedente. In ogni caso la GO_C potrà essere rilasciata solo agli impianti per i quali il riconoscimento della cogenerazione avrà avuto esito positivo.

Il Produttore che intende ottenere il rilascio della GO_C deve inviare al GSE, **separatamente per ciascuna sezione di impianto**, la documentazione e gli Allegati debitamente compilati di seguito elencati:

1. la richiesta di rilascio della GO_C e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante della società di produzione in cui si comunichi il valore dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, riferiti alla produzione di energia dell'anno solare precedente a quello della richiesta, calcolati secondo le indicazioni della Deliberazione AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato A2);
2. la Relazione Tecnica di Riconoscimento dell'impianto e della sezione di cogenerazione, così articolata:
 - a) caratteristiche generali: tipo di sezione e tipo di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici, taglia di riferimento – come definita dall'articolo 1, lettera j della Deliberazione AEEG n. 42/02 – ed altri componenti significativi;
 - b) identificazione dei metodi di misura e dei criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze riportate nelle tabelle degli Allegati B1 e B2 (indicati al successivo punto 4);
3. programma annuale di utilizzo della sezione, in particolare: capacità di produzione combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi i combustibili di processo, residui o recuperi di energia, combustibili non commerciali),

³ Entro il 31 dicembre di ogni anno se la domanda è effettuata ai sensi della Deliberazione AEEG n. 34 del 2005.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:9 di 24

finalità della produzione (usi propri, cessione ad altri soggetti, prestazione di servizi ad altri soggetti⁴, ecc.) riportando:

- nel caso di usi propri, le quantità annue di produzione dei prodotti nel cui processo di lavorazione viene utilizzato il calore e il consumo specifico di calore per le diverse fasi del ciclo produttivo;
- nel caso di vendita a terzi le quantità di calore vendute a terzi, con indicazione dei soggetti acquirenti e delle rispettive quote;

4. i dati contenuti negli Allegati B1 e B2 (Rilascio della Garanzia d'Origine per Cogenerazione).

La Relazione Tecnica di Riconoscimento di cui al precedente punto 2 deve essere trasmessa in occasione della prima richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.

Per le richieste successive, è fatto obbligo al soggetto Produttore di inviare la suddetta Relazione Tecnica esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione oppure sulle modalità di misurazione. In tal caso, la nuova Relazione Tecnica dovrà evidenziare in particolare le variazioni e le modifiche apportate.

Le fasi previste per il rilascio della GO_C sono sinteticamente illustrate di seguito. Contestualmente alla prima comunicazione utile, il GSE invia al Produttore anche un Codice Identificativo Univoco dell'impianto ed un Codice Identificativo Univoco della Sezione, da utilizzare per la corrispondenza successiva fra Produttore e GSE. In particolare, il Codice Identificativo della Sezione è composto di due parti distinte, la prima richiamante il Codice dell'impianto e la seconda specifica della sezione.

Fase A: Richiesta della GO_C (a cura del Produttore)

Per ogni singola sezione di impianto, il Produttore richiede al GSE il rilascio della GO_C per l'energia elettrica annua prodotta nell'anno precedente, inviando la documentazione sopra specificata.

Non appena sarà operativo il Sistema Informativo di cui al capitolo 1, i Produttori dovranno preliminarmente provvedere ad inserire i dati sul portale web ad accesso controllato e ad inviare la relativa documentazione cartacea per l'espletamento dell'istruttoria da parte del GSE.

Per le sezioni di impianto per le quali ha già richiesto al GSE il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione secondo la Delibera AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'eventuale ulteriore richiesta della GO_C per il medesimo anno di produzione, il Produttore:

- predisporre la richiesta della GO_C secondo l'allegato A2;

⁴ E' il caso, ad esempio, delle ESCO.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:10 di 24

- compila i dati di cui all'Allegato B2;
- sottoscrive ed invia tutta la documentazione richiesta via posta.

Fase B: Rilascio della GO_C al Produttore (a cura del GSE)

Il GSE verifica la documentazione inviata e, se del caso, rilascia al Produttore la Garanzia d'Origine dell'energia elettrica prodotta nell'anno precedente, entro 120 giorni dalla data di richiesta della GO_C, fatto salvo quanto indicato al successivo capitolo 5.

Su richiesta esplicita del Produttore, la richiesta di rilascio della GO_C è presentata ogni anno corredata della documentazione sopra descritta.

4 MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ELETTRICITÀ DA COGENERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA GO_C

Ai sensi del D. Lgs. n. 20/2007, per la determinazione della quantità di elettricità da Cogenerazione ad Alto Rendimento cui può essere rilasciata la GO_C si applicano le modalità di calcolo riportate nell'Allegato II al suddetto Decreto:

“Calcolo dell'elettricità da cogenerazione

1. I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.
2. La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori:
 - a) nelle unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I” al D. Lgs. n. 20/2007 “con rendimento complessivo annuo pari almeno al 75% e,
 - b) nelle unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno all'80%.
3. Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera a), [unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera b) [unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I], la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

$$E_{\text{CHP}} = H_{\text{CHP}} C$$

dove:

E_{CHP} è la quantità di elettricità da cogenerazione;

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:11 di 24

C e' il rapporto energia/calore, definito al successivo punto 4;

H_{CIP} e' la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

4. Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione dev'essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato I, purché l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:

Tipo di unità	Rapporto di base energia/calore (C)
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Turbina a vapore a controcompressione	0,45
Turbina a presa di vapore a condensazione	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

Nel caso siano introdotti valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo f), g), h), i), l) e m) di cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione europea.

5. Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione del processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

6. Ove ritenuto necessario si può determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

7. Secondo la procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, la Commissione europea stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II" al D. Lgs. n. 20/2007 "compresa la determinazione del rapporto energia/calore.

8. Si possono applicare periodi di resoconto diversi dall'anno solare ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 2 e 3."

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:12 di 24

5 ESITO DELLA RICHIESTA DELLA GO_C DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE

5.1 Termini per il rilascio della Garanzia d'Origine

Il GSE comunica al Produttore l'esito dell'istruttoria di valutazione per il rilascio della GO_C, effettuata sulla base del D. Lgs. 8 febbraio 2007 e tenendo conto della presente procedura tecnica, entro 120 giorni dalla data di richiesta della GO_C, fatto salvo quanto riportato al punto 5.4.

Come indicato al paragrafo 3.1, contestualmente alla prima comunicazione utile, il GSE invia al Produttore anche un Codice Identificativo Univoco dell'impianto ed un Codice Identificativo Univoco della Sezione, da utilizzare per la corrispondenza successiva fra Produttore e GSE.

La richiesta di rilascio della GO_C si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro il termine dei 120 giorni. Trascorso inutilmente detto termine, il Produttore può procedere ad autocertificazione della quantità di elettricità prodotta avente diritto alla Garanzia d'Origine, calcolata secondo l'Allegato II al D. Lgs. n. 20/07, fermi restando i poteri di verifica del GSE su quanto dichiarato dal Produttore.

Per tutte le comunicazioni fra Produttore e GSE faranno fede le date di protocollo in ingresso ed in uscita apposte sulla corrispondenza dall'Ufficio Protocollo del GSE.

In relazione a quanto sopra possono verificarsi i casi di seguito indicati.

5.2 Esito positivo della Richiesta

Il GSE comunica al Produttore, entro il termine dei 120 giorni, che è stata riconosciuta la GO_C alla quantità di energia elettrica specificata nella comunicazione, calcolata come da Allegato II al D. Lgs., fatte salve le eventuali successive verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese.

5.3 Esito negativo della Richiesta

Il GSE comunica al Produttore, nei limiti di tempo definiti al punto 5.1, che la sezione di impianto non possiede i requisiti necessari per il riconoscimento della GO_C all'energia elettrica prodotta ai sensi del D. Lgs. 8 febbraio 2007 e dalla normativa vigente collegata, specificandone le motivazioni.

5.4 Sospensione dell'istruttoria

La richiesta presentata dal Produttore manca di alcuni elementi documentali e/o dati necessari per il rilascio della GO_C, secondo quanto definito dalla normativa vigente e dalla presente procedura tecnica.

Il GSE comunica all'Operatore, nei limiti di tempo definiti al punto 5.1, che la documentazione deve essere integrata ed indica i dati ed i documenti necessari per poter procedere alle valutazioni per il rilascio della GO_C, specificando altresì che questi devono

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:13 di 24

pervenire entro 90 giorni dalla data di protocollo del GSE di invio della richiesta di integrazione.

Sino a quando le ulteriori informazioni richieste non saranno pervenute al GSE, l'istruttoria per il rilascio della GO_C è sospesa ed il computo a scalare dei limiti di tempo definiti al punto 5.1 si interrompe.

Il computo dei rimanenti giorni assegnati al GSE per pronunciarsi in merito all'accoglimento della richiesta riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni integrative.

Nel caso le informazioni integrative non pervengano al GSE entro 90 giorni dalla comunicazione, ovvero siano ancora incomplete, la richiesta è considerata respinta per incompletezza. Di ciò il GSE dà comunicazione al Produttore.

Il GSE può inoltre sospendere l'istruttoria dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti per effettuare approfondimenti tecnici, nonché per chiedere verifiche interpretative ai Ministeri competenti o all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in merito ai decreti o alle delibere di regolamentazione della materia.

6 DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI

La richiesta di rilascio della GO_C, nonché ogni dichiarazione e/o comunicazione effettuata a supporto o a completamento della medesima, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. All'uopo, il Produttore allega alle dichiarazioni e/o alle domande copia fotostatica del proprio documento di identità valido, siglando altresì tutti i documenti inviati.

7 VERIFICHE TECNICHE MEDIANTE SOPRALLUOGHI

Fatte salve le competenze dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas secondo quanto richiamato all'articolo 4, comma 7, del D. Lgs. n. 20/07, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio sulla base di un programma annuo, al fine di verificare i requisiti per il rilascio della GO_C, ivi compresi i requisiti per il riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione.

Qualora, dall'esito delle verifiche disposte, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Produttore, il medesimo, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 decadrà automaticamente dai benefici ottenuti, fatte salve eventuali altre conseguenze previste dalle leggi vigenti.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:14 di 24

8 ALLEGATI

La presente procedura è completata dagli Allegati A2, B1 e B2 che ne costituiscono parte integrante.

L'Allegato A2 contiene il fac simile della richiesta di rilascio della GO_C, comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

A completamento della richiesta debbono essere altresì compilate le tabelle degli Allegati B1 e B2 ed inviata la documentazione descritta nella presente procedura.